

- a) **Contratto – Predisposizione da parte di uno dei contraenti – Applicazione della disciplina ex artt.1341-1342 – Insufficienza; predisposizione per una serie indefinita di rapporti – Necessarietà;**
- b) **Contratto – Formulazione del regolamento contrattuale – Formulazione delle condizioni generali riferibili ad un solo rapporto – Distinzione; Contratto – Formulazione del regolamento contrattuale – Formulazione delle condizioni articolate a seguito di trattative svoltesi fra le parti – Distinzione;**
- c) **Contratto – Clausole vessatorie – Mancata approvazione per iscritto da parte del contraente aderente – Nullità – Legittimazione del contraente predisponente ad invocarla – Insussistenza;**
- d) **Contratto – Foro del consumatore – Eccezione di incompetenza – Iniziativa officiosa del giudice – Sussistenza**

☞

- a) La mera predisposizione, da parte di uno dei contraenti, del contenuto contrattuale è del tutto insufficiente a giustificare l'automatica applicazione al regolamento contrattuale della tutela apprestata dalle disposizioni codicistiche degli artt.1341-1342 c.c., occorrendo, in aggiunta, che tale regolamento appaia predisposto per essere adottato per una serie indefinita di rapporti, sicché la conclusione del contratto, da parte del contraente diverso dal predisponente, risulti avvenuta senza alcuna possibilità di incidere sul contenuto del contratto, potendo egli soltanto scegliere se stipulare o meno (cfr., *ex multis*, Cassazione civile, sez. VI - 3, 10 luglio 2013 n. 17073).
- b) La mera attività di formulazione del regolamento contrattuale è da tenere, invece, distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contratto, non potendo considerarsi tali le clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio, ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche, dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, né, a maggior ragione, quelle articolate a seguito e per effetto di trattative svoltesi fra le parti (cfr. Cassazione civile, sez. VI - 3, 18 marzo 2015 n. 5344, Cassazione civile, sez. I, 23 maggio 2006 n. 12153 e Cassazione civile, sez. II, 15 febbraio 2002 n. 2208).
- c) Essendo la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie requisito per l'opponibilità delle clausole medesime al contraente aderente, unicamente quest'ultimo è legittimato a farne valere l'eventuale mancanza, sicché giammai può essere invocata dal predisponente la nullità di una siffatta clausola perché priva di specifica approvazione scritta

dell'aderente (cfr. Cassazione civile, sez. VI - 2, 4 giugno 2014 n. 12591 e Cassazione civile, sez. VI - 2, 20 agosto 2012 n. 14570).

- d) E' risaputo (cfr. Cassazione civile, sez. VI - 3, 19 giugno 2014 n. 13944 e Cassazione civile, sez. VI - 3, 13 aprile 2012 n. 5933) che, in tema, appunto, di foro del consumatore, la nullità della relativa clausola derogatoria non è rilevante se l'iniziativa dell'azione giudiziale è presa dal consumatore, che si fa attore in giudizio e non si avvale del foro a lui riferibile nella detta qualità, cioè del foro della sua residenza o domicilio elettivo e, quindi, tale nullità non potrà essere rilevata dalla controparte, a cui vantaggio non opera, né d'ufficio dal Giudice, mentre, se il consumatore è convenuto di fronte ad un foro diverso da quello della sua residenza o del suo domicilio elettivo, il potere di eccepire la violazione della regola della competenza correlata a detto foro è esercitabile non solo da lui, se costituito, ma anche d'ufficio dal Giudice nel caso in cui non lo sia.